Tentori
Tax & Legal
Solutions

Via Giacomo Leopardi 7/D — 22036 Erba (CO)
info@tentoritls.it · www.tentoritls.it
P.IVA 04247490131

CHECKLIST

Per studi professionali
Adempimenti e contabilità

RISORSA

N. 07/2026
Aggiornata al 14/10/2026
38 punti di controllo

Checklist operazioni con l'estero via SdI (ex esterometro)

I controlli per comunicare via Sistema di Interscambio le operazioni con controparti estere: attive, passive, rettifiche e sanzioni, con i riferimenti della guida dell'Agenzia.

Il vecchio esterometro, cioè la comunicazione trimestrale con il tracciato dati fattura, non esiste più per le operazioni effettuate dal **1° luglio 2022**. Da quella data i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia viaggiano attraverso il Sistema di Interscambio, nel formato della fattura elettronica (art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. 127/2015). L'obbligo comunicativo è rimasto, cambia il canale: per le operazioni attive basta la fattura elettronica, per quelle passive servono i documenti integrativi TD17, TD18 e TD19.

La checklist segue l'ordine con cui lo studio incontra il problema: chi è obbligato, cosa è escluso, come si compilano le operazioni attive e passive, come si rettifica e quanto costa sbagliare. I codici e i campi sono quelli della *Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro* dell'Agenzia delle Entrate, versione 1.10 del 1° aprile 2025.

01 Ambito: chi comunica e che cosa

- [] Verificare che il cliente sia tra i soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica: l'obbligo comunicativo segue lo stesso perimetro
 art. 1, cc. 3 e 3-bis, D.Lgs. 127/2015
- [] Per i forfettari: il c. 3-bis rinvia ai soggetti del c. 3, dal quale il D.L. 36/2022 ha eliminato l'esonero dei forfettari; rientrano quindi nel perimetro dal 1° gennaio 2024 (dal 1° luglio 2022 se nel 2021 avevano ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000)
 art. 1, cc. 3 e 3-bis, D.Lgs. 127/2015; art. 18, c. 3, D.L. 36/2022
- [] Individuare in anagrafica le controparti *non stabilite* nel territorio dello Stato, distinguendo UE, extra-UE, San Marino e Città del Vaticano
 art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. 127/2015
- [] Se il fornitore estero fattura con partita IVA italiana (rappresentante fiscale o identificazione diretta), trattarlo comunque come estero: TD17 o TD19 con l'identificativo estero
 Guida AdE v1.10; Ris. 89/E/2010
- [] Se l'operazione è resa tramite una stabile organizzazione in Italia del non residente, non applicare il reverse charge e non usare TD17 o TD19
 art. 17, c. 4, D.P.R. 633/1972

02 Esclusioni da verificare prima di trasmettere

- [] Escludere le operazioni documentate da bolletta doganale (importazioni ed esportazioni con dichiarazione doganale)
 art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. 127/2015
- [] Escludere le operazioni per cui sono già state emesse o ricevute fatture elettroniche via SdI
 art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. 127/2015
- [] Escludere gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia (artt. 7-7-octies) di importo non superiore a € 5.000 per singola operazione
 art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. 127/2015
- [] Per gli acquisti non rilevanti territorialmente oltre € 5.000 (es. servizi fruiti all'estero): trasmettere TD17 o TD19 con Natura N2.2
 Guida AdE v1.10, Natura N2.2

La soglia di € 5.000 riguarda solo gli acquisti fuori campo IVA per carenza di territorialità: alberghi, ristoranti, pedaggi, carburanti acquistati all'estero. Non vale per gli acquisti intracomunitari né per i servizi generici ricevuti dall'estero, che vanno sempre integrati e comunicati qualunque sia l'importo.

03 Operazioni attive verso clienti esteri

Per le cessioni e le prestazioni verso non stabiliti l'adempimento si assolve con la normale fattura elettronica trasmessa allo SdI, entro i termini di emissione della fattura.

- [] Indicare come codice destinatario "XXXXXXX" (sette X) per ogni cliente estero, UE ed extra-UE
- [] Valorizzare IdPaese con il codice ISO del Paese del cliente (diverso da IT) e IdCodice con l'identificativo fiscale estero
- [] Scegliere la Natura coerente con l'operazione: N3.1 esportazioni, N3.2 cessioni intracomunitarie, N2.1 servizi non soggetti per carenza di territorialità
 Guida AdE v1.10
- [] Riportare l'annotazione "inversione contabile" per le operazioni verso soggetti passivi UE debitori d'imposta, "operazione non soggetta" per quelle effettuate fuori dall'UE
 art. 21, c. 6-bis, D.P.R. 633/1972
- [] Rispettare il termine di emissione: 12 giorni dall'effettuazione in generale; entro il 15 del mese successivo per i servizi generici resi a soggetti passivi UE e per le cessioni intracomunitarie di beni
 art. 21, c. 4, D.P.R. 633/1972; art. 46, c. 2, D.L. 331/1993
- [] Inviare al cliente estero una copia della fattura fuori SdI (PDF o XML): il codice XXXXXXX non recapita nulla alla controparte
- [] Verificare separatamente gli obblighi Intrastat sulle cessioni e sui servizi intracomunitari, che restano un adempimento distinto

04 Acquisti di servizi dall’estero: TD17

- [] Trasmettere un TD17 per ogni fattura di servizi territorialmente rilevanti in Italia ricevuta da prestatore non stabilito: vale come integrazione (UE) o autofattura (extra-UE)
 art. 17, c. 2, D.P.R. 633/1972
- [] Compilare il blocco CedentePrestatore con i dati del prestatore estero e del suo Paese, il blocco CessionarioCommittente con i dati del cliente dello studio
- [] Nel campo 2.1.1.3 <Data> indicare la data di ricezione della fattura (o una data del mese di ricezione) per i servizi UE, la data di effettuazione per i servizi extra-UE, San Marino e Vaticano
 Guida AdE v1.10, TD17
- [] Trasmettere entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione
 art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. 127/2015
- [] Per usare le bozze dei registri IVA precompilati, trasmettere entro la fine del mese indicato nel campo <Data>, come suggerisce la guida
- [] Per prestatori in regime transfrontaliero di franchigia UE: Natura N2.2 e regime fiscale RF20; il documento ha solo valore comunicativo
 art. 70-quaterdecies D.P.R. 633/1972; Guida AdE v1.10
- [] Usare una numerazione progressiva dedicata ai documenti integrativi, separata da quella delle fatture emesse

05 Acquisti di beni: TD18, TD19 e TD28

- [] TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni, anche con introduzione in deposito IVA (Natura N3.6)
 art. 46, c. 1, D.L. 331/1993
- [] Nel TD18 indicare come <Data> la data di ricezione della fattura del cedente UE o una data del mese di ricezione
 Guida AdE v1.10, TD18
- [] TD19 per gli acquisti da non residenti di beni già presenti in Italia, con integrazione (cedente UE) o autofattura (cedente extra-UE)
 art. 17, c. 2, D.P.R. 633/1972
- [] TD19 obbligatorio per integrare la fattura elettronica del cedente di San Marino; facoltativo per i beni provenienti dalla Città del Vaticano
 Guida AdE v1.10; Circ. 26/E/2022
- [] TD28 per gli acquisti da San Marino documentati da fattura cartacea con addebito dell’IVA
 Guida AdE v1.10, TD28
- [] Per gli acquisti non imponibili con utilizzo del plafond indicare la Natura N3.5, per quelli esenti N4

06 Regolarizzazioni e rettifiche

- [] Se la fattura del fornitore UE (acquisti intracomunitari di beni, servizi rilevanti in Italia, beni già in Italia) non arriva entro il secondo mese successivo all'operazione (o indica un corrispettivo inferiore), emettere autofattura TD20 con Natura N2.1 o N3.2, seguita dal TD17, TD18 o TD19 con l'imposta
 art. 46, c. 5, D.L. 331/1993; Guida AdE v1.10
- [] Per rettificare un TD17, TD18, TD19 o TD28 già trasmesso, inviare un documento dello stesso tipo con importi di segno positivo o negativo
 Guida AdE v1.9-1.10
- [] Nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> indicare numero e data della nota di variazione del fornitore, oppure numero, data e IdSdI della comunicazione errata
- [] Ricordare che il documento rettificativo vale anche come nota di variazione IVA se l'integrazione o l'autofattura non è stata fatta in forma cartacea
- [] Annotare il documento integrativo sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti
 artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972

07 Sanzioni e controlli periodici

VIOLAZIONE	SANZIONE (OPERAZIONI DAL 1° LUGLIO 2022)	RIFERIMENTO
Omessa o errata trasmissione dei dati	€ 2 per fattura, massimo € 400 al mese	art. 11, c. 2-quater, D.Lgs. 471/1997
Trasmissione o correzione entro 15 giorni dalla scadenza	Ridotta alla metà, massimo € 200 al mese	art. 11, c. 2-quater, D.Lgs. 471/1997
Cumulo giuridico	Non si applica (art. 12 D.Lgs. 472/1997 escluso)	art. 11, c. 2-quater, D.Lgs. 471/1997

- [] Ogni mese, confrontare le fatture estere ricevute (PEC, e-mail, portali dei fornitori, piattaforme online) con i TD17, TD18 e TD19 trasmessi
- [] Controllare le ricevute di scarto dello SdI e ritrasmettere i file scartati nei termini
- [] Chiedere ai clienti un unico canale di raccolta delle fatture estere: è il punto in cui si perdono più documenti
- [] Verificare che l'IVA dei documenti integrativi sia confluita nella liquidazione periodica, sia a debito sia a credito

> **La sanzione per la comunicazione non è l'unica.** Se manca anche l'integrazione o l'autofattura, l'irregolarità riguarda pure l'applicazione del reverse charge, con le sanzioni proprie dell'art. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/1997. Un TD17 dimenticato costa poco come comunicazione, ma può costare molto di più come violazione IVA.

Testi unici. Il D.Lgs. 173/2024 (testo unico sanzioni) si applica dal 1° gennaio 2027: le violazioni commesse fino ad allora restano disciplinate dall'art. 11 D.Lgs. 471/1997 citato in tabella. Dalla stessa data l'art. 1 D.Lgs. 127/2015 è abrogato dal testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026), nel quale confluisce la disciplina: i riferimenti normativi di questa checklist valgono per le operazioni fino al 31 dicembre 2026.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

D.Lgs. 127/2015, art. 1, cc. 3 e 3-bis

D.P.R. 633/1972, artt. 17, 21, 23, 25

D.L. 331/1993, art. 46

D.L. 36/2022, art. 18

D.Lgs. 471/1997, art. 11, c. 2-quater; art. 6, c. 9-bis

Agenzia delle Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, v1.10 del 1° aprile 2025

Circ. AdE 26/E del 13 luglio 2022

Lavoriamo anche *con gli studi*

Supporto su operazioni straordinarie, pratiche complesse e gestione degli adempimenti: in collaborazione, nel rispetto del rapporto con il vostro cliente.

Tentori TLS · www.tentoritls.it/prenota · info@tentoritls.it · +39 031 547 8406

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.